

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1513 Anno 2019

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udiienza: 14/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cotechini Aulo, nato a Porto San Giorgio il 03/10/1958

avverso la sentenza del 01/02/2018 della Corte di appello di Genova

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Alessandro Finamore, in sostituzione dell'avv. Romano Raimondo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.



RITENU TO IN FATTO

1. Con sentenza del 1° febbraio 2018, la Corte d'appello di Genova, accogliendo parzialmente il gravame proposto da Aulo Cotechini, ha per il resto confermato la condanna del medesimo alle pene di legge in relazione al reato continuato di cui all'art. 517 cod. pen. per aver, in due occasioni, messo in vendita o comunque in circolazione prodotti industriali con segni mendaci.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con un primo motivo, si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato ritenuto il delitto di cui all'art. 517 cod. pen. con riguardo all'apposizione sui prodotti del marchio CE contraffatto benché gli stessi non fossero assoggettati all'obbligo di tale marcatura dalla disciplina dell'Unione europea, con la conseguenza che l'apposizione del marchio non sarebbe idonea a trarre in inganno il consumatore sulla rispondenza degli articoli ad alcun requisito di qualità o sicurezza, nella specie non previsto dalla normativa eurounitaria. Si tratterebbe, dunque, di un mero illecito amministrativo regolarizzabile con la eliminazione del marchio, non sussistendo invece il reato anche alla luce del necessario principio di offensività della condotta ricavabile dall'art. 49 cod. pen.

4. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione sul rilievo che sarebbe stato erroneamente ed illogicamente affermato che i prodotti in questione erano stati messi in circolazione. Quanto a quelli di cui al capo A) d'imputazione – sequestrati dalla polizia presso la Dogana dell'aeroporto di Genova, ove erano appena giunti dalla Cina – l'imputato non ne era ancora giunto in possesso sicché non erano ravvisabili neppure gli estremi del reato tentato; quanto ai prodotti di cui al capo C) d'imputazione – rinvenuti presso i magazzini della Mc Falland Srl – gli stessi erano in fase di etichettatura dopo essere stati sottoposti ad un fermo amministrativo da parte dei Carabinieri del N.A.S. nel 2013 ed essere stati dissequestrati affinché si procedesse alla rimozione del marchio CE. Nessuno dei prodotti sequestrati, dunque, poteva considerarsi come "messo in circolazione" per la distribuzione sul mercato.

5. Con il terzo motivo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stati inquadrati i fatti nella previsione di cui all'art. 517 cod. pen., anziché nel reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., ciò che comporterebbe la necessità di accertare il momento consumativo con riguardo alla materiale consegna della merce all'acquirente e che, per quanto esposto nel precedente motivo, non consentirebbe di ravvisare neppure la sussistenza del delitto tentato.

6. Con il quarto motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, posto che, per quanto riguarda i prodotti sequestrati in aeroporto e oggetto del capo A) d'imputazione, l'imputato non era neppure stato in grado di accorgersi dei segni mendaci apposti, trattandosi del primo acquisto effettuato presso quel produttore cinese, da cui si erano acquisite garanzie circa la rispondenza degli stessi alla prescrizioni normative europee; per quanto riguarda i prodotti sequestrati presso il magazzino della società e oggetto del capo C), l'imputato stava invece provvedendo alla regolarizzazione dell'etichettatura a seguito del dissequestro ed in conformità alla prescrizioni adottate dalla Camera di Commercio di Fermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 30, Reg. CE n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, prescrive, tra l'altro, che «la marcatura CE...è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti» e che «è vietata l'apposizione su un prodotto di marchature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa», vincolando gli Stati membri a promuovere «azioni appropriate contro l'uso improprio della marcatura», con previsione di «sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi».

La richiamata disposizione, dunque, vieta di apporre il marchio CE – che è garanzia di qualità e sicurezza rispetto a *standards* previsti dall'Unione europea – su prodotti rispetto ai quali la normativa eurounitaria non abbia dettato specifiche previsioni di armonizzazione, all'evidente fine di evitare che il consumatore possa essere tratto in inganno circa il fatto che si tratti di prodotti fatti oggetto di disciplina da parte dell'Unione europea e che rispondano a requisiti di qualità e sicurezza che hanno superato un controllo ritenuto

affidabile. Non v'è dubbio, pertanto, che tale condotta, sussistendo gli altri elementi costitutivi di fattispecie, integri il reato di cui all'art. 517 cod. pen., essendo appunto idonea a trarre in inganno il compratore sulla qualità della merce. La possibile induzione in inganno del compratore tutelata penalmente dalla norma incriminatrice in parola, cioè, riguarda non solo il fatto che il prodotto sia rispondente alla disciplina comunitaria effettivamente prevista, ma anche la circostanza che esso abbia superato (pur inesistenti) controlli di affidabilità previsti in sede europea.

2. Quanto alla riconduzione dei fatti all'art. 517 cod. pen., va osservato che la norma punisce «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione» i prodotti in essa disciplinati. Tenendo conto della chiara *ratio* della fattispecie, la stessa, nell'ambito dei delitti contro l'industria ed il commercio, tutela non già l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, dep. 2008, Marzullo, Rv. 238557), anche senza la necessità di ravvisare un concreto pericolo d'inganno per il consumatore o di pregiudizio ad un imprenditore concorrente. La descrizione residuale ed alternativa alla messa in vendita va dunque riempita di contenuto nell'ottica finalistica e certamente soccorre, a livello interpretativo, la speciale previsione contenuta nell'art. 49, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (così come da ultimo modificato dall'art. 43, comma 1, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modiff., in l. 7 agosto 2012, n. 134), che espressamente riconduce alla condotta delittuosa di cui all'art. 517 cod. pen., con particolare riguardo ai prodotti fatti oggetto di disciplina, «l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione», aggiungendo che «le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio». Sin da quel momento, di fatti, la merce può considerarsi "messa in circolazione" con conseguente lesione dell'ordine economico nel senso più sopra precisato.

Al di là della specifiche ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare quella previsione – riconducibili alla volontà di assoggettare alla disciplina sulla vendita di prodotti con segni mendaci i prodotti recanti la stampigliatura "*made in Italy*" anche qualora sia indicata la loro origine o provenienza estera – la descrizione della condotta nei termini indicati ha efficacia interpretativa di quella prevista dalla fattispecie incriminatrice e, trattandosi di norma entrata peraltro in

vigore prima del fatto qui *sub iudice*, nulla-osta a che essa trovi applicazione nel caso di specie. La disposizione, di fatti, prende posizione su un tema che era obiettivamente controverso in giurisprudenza, come una decisione di questa Corte immediatamente successiva alla sua approvazione aveva riconosciuto affermando che, con l'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il legislatore ha inteso unicamente risolvere il contrasto interpretativo esistente in ordine al momento consumativo del reato di vendita di prodotti con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., precisando che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana (Sez. 3, n. 3352 del 21/10/2004, Scarpa, Rv. 231110). Secondo un più risalente orientamento, di fatti, lo sdogamento della merce avrebbe integrato non già il delitto consumato di cui all'art. 517 cod. pen., ma soltanto la forma tentata del medesimo (v. Sez. 3, n. 4374 del 11/12/1995, dep. 1996, Dubini, Rv. 204196; Sez. 3, n. 28372 del 11/07/2006, Di Matteo, Rv. 234951) mentre secondo altro orientamento, sostanzialmente confermato dal legislatore, in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'espressione "mette altrimenti in circolazione" comporta la configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen. a seguito di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la presentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento (Sez. 3, n. 23514 del 14/06/2006, Amato, Rv. 234487; Sez. 3, n. 37139 del 28/06/2005, Zheng, Rv. 232469). Quest'ultimo orientamento, anche successivamente confermato (Sez. 3, n. 8938 del 20/10/2011, dep. 2012, Coletta, Rv. 252747) va quindi ribadito.

Del resto, la descrizione del capo A d'imputazione («...perché, importando i seguenti prodotti, per immetterli sul mercato italiano, metteva in vendita o comunque in circolazione...») fa implicito – e, comunque, corretto – riferimento proprio alla richiamata condotta integrante gli estremi del reato contestato.

Con riguardo ai prodotti sequestrati presso il magazzino della società distributrice riconducibile all'imputato, la sussistenza dell'elemento materiale del reato è, poi, indiscutibile, non essendo dubbio che i prodotti ivi custoditi fossero già stati "messi in circolazione" ai fini della destinazione alla vendita nel senso richiesto dalla norma incriminatrice. Benché in precedenza sottoposti a fermo amministrativo e poi dissequestrati essendosi l'imputato impegnato a "regolarizzare" la mendace indicazione – attesta la sentenza impugnata – la stessa era stata effettuata in modo assolutamente inidoneo a rimuovere l'effetto decettivo e, dunque, la materialità del reato, essendo stato semplicemente applicato un bollino rotondo, facilmente rimovibile, a copertura della falsa marcatura CE e avendo la McFalland Srl, con nota del 14 giugno 2013,

espressamente richiesto alla Camera di Commercio di poter effettuare la commercializzazione di quei prodotti sino ad esaurimento scorte.

3. Il terzo motivo è inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge – e connesso vizio di mancanza di motivazione – non dedotta nei motivi d'appello.

Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso sarebbe inammissibile per genericità.

Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la doglianza relativa all'inquadramento della fattispecie nell'ambito del reato previsto dall'art. 517 cod. pen. piuttosto che in quello di cui all'art. 515 cod. pen. non era stata effettivamente dedotta, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553).

4. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso.

Nell'atto d'appello (pagg. 2 e 29) era stata dedotta, sia pur in via subordinata, l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, adducendosi le specifiche argomentazioni riproposte in sede di ricorso per cassazione e più sopra riassunte.

La sentenza impugnata, che nel riepilogo dei motivi d'appello (pag. 2) neppure menziona tali doglianze, non le ha in effetti in alcun modo esaminate, sicché, trattandosi di questione essenziale rispetto alla sussistenza della responsabilità, non v'è dubbio che sul punto la sentenza incorra nel vizio di mancanza di motivazione, non essendo stati i profili esaminati neanche nella sentenza di primo grado. Sussiste, di fatti, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni

addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763- 01).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, *in parte qua*, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti e con rigetto, nel resto, del ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 13 novembre 2018.